verbale di causa:



TRIBUNALE ORDINARIO di Torino

Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16145/2023

				tra				
Parte_1	in pe	rsona del	procurato	ore specia	le P	arte_2 ,	Parte	_3 e
Parte_4		con il patrocinio dell'avv.						
								ATTOR
				e				
Controparte	1	sito in	TORINO,	Indiri	izzo_1	con il	patrocinio	dell'avv.
							CON	NVENUTO
Oggi 3 giugno 2 0	024 inn	anzi al dott	.ssa Simon	etta Rossi	e alla dr	.ssa Mart	a Roma, tiro	ocinante,
sono comparsi		Parte 1		Parte 3	е		arte 4	ľavv.
	65	e per	Contropar	te_1	sito in TO	DRINO,	Indirizzo_1	, l'avv
Il Giudice invita l	e parti a	a precisare	le conclusi	oni e a disc	cutere la	causa ex	art. 281 <i>sexi</i>	ies c.p.c.
L'avv.	precisa	le conclusio	oni come d	a note con	clusive.			
L'avv. precisa le conclusioni come da note conclusive del 30.4.2024.								
	- Personal Control of Service							enso dei
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.								
onensen and re-	.co.u orc	a ochteni						
Terminata la cai	mera di	i consiglio v	<i>i</i> iene data	lettura in	udienza	del disno	sitivo e dell.	a concisa
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del								
esposizione delle ragioni di ratto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del								

Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Ottava Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16145/2023 promossa da:

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.	Parte_1	, in persona	del procu	ratore specia	le	Parte_2	,	Parte_3	е
	Parte_4	hanno	proposto	impugnazion	e avver	so la delibe	erazione	e assunta	dal
	Controparte_	_1 , sito in	TORINO,	Indirizzo_1	(in s	seguito, "	CP_1	") in c	lata
7.2.2	23 al punto	4 dell'ordine	del giorno	avente ad og	getto: "	esame pre	eventiv	i sostituz	ione
citof	oni e delibe	ra in merito" c	hiedendor	ie la declarato	ria di nı	ullità o l'an	nullame	ento.	
A so	stegno dell'i	impugnazione	hanno dec	lotto: (i) l'irre@	golarità	formale de	l verba	le nel qua	ıle le
mag	gioranze ve	enivano deter	minate pe	r "differenza	' rispet	to ai cond	omini d	dissenzie	nti e
aste	nuti senza a	alcuna indicazi	one nomir	nativa dei cor	domini	favorevoli	e si da	ıva atto c	lella
presenza di			Per	sona_1	e P	Persona_2 i		i quali, invece, non	
avev	ano parteci	pato all'assem	blea; (ii) ill	egittimità del	a delibe	erazione in	quanto	il prever	ntivo
letto e oggetto di approvazione da parte dei condomini era datato 3.2.2023 n. 24 – doc. 3 – e									
ripoi	rtava un cos	sto relativo all'	impianto p	oulsantiera es	terna di	gitale di ol	tre il tri	plo rispe	tto a
quel	lo allegato a	alla lettera di c	onvocazio	ne e (ii) la vio	azione	dell'art. 11	.36, qui	nto comr	na,
c.c. con riferimento alle opere di cui all'art. 1120 c.c., in quanto si era in presenza di									
inno	innovazioni da approvare con la maggioranza qualificata costituita da un numero di voti che								
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al CP_1 e i due terzi del valore dell'edificio,									
mag	gioranza no	n raggiunta ne	ella votazio	ne assemblea	ire.				
C	P_1 ha eco	cepito, in via p	oreliminare	e, l'inammissi	bilità de	ella domar	nda di a	nnullam	ento
della	a deliberazi	ione impugna	ta per es:	sere stato il	giudizio	introdot	to tard	ivamente	e. In
part	icolare, par	te convenuta	ha sostei	nuto che, ai :	sensi de	ell'art. 6 e	8, con	nma 2° d	l.lgs.
28/2010, ai fine di ottemperare al termine improrogabile di decadenza previsto dall'art. 1137									
comma 2 c.c., parte attrice avrebbe dovuto notificare la citazione entro e non oltre il									
31.07.2023 atteso che il procedimento di mediazione ha durata non superiore a tre mesi e il									
termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e non è soggetto a									
sosp	ensione fer	iale, con la cor	nseguenza	che essendo l	a media	ızione inizi:	ata in d	ata 31.3.2	23 la
sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1137, comma 2 c.c. era									
scad	uta improrc	gabilmente in	data 30.06	5.2023 e il giu	dizio avr	ebbe dovu	ito esse	re introd	otto

entro 30 giorni da tale data, mentre l'atto di citazione era stato notificato al *CP_1* convenuto in data 07.09.2023.

Nel merito, il *CP_1* ha chiesto il rigetto delle domande allegando la sussistenza della maggioranza per l'approvazione della deliberazione impugnata in forza della c.d. "prova di resistenza" e affermando che le opere approvate non integravano delle innovazioni, bensì lavori di manutenzione straordinaria per i quali la maggioranza richiesta è quella prevista dall'art. 1136 secondo comma c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Parte convenuta ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione o, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte dagli attori.

Con la prima memoria *ex* art. 171 *ter* c.p.c., gli attori hanno contestato la fondatezza dell'eccezione di decadenza rilevando che durante la sessione di mediazione del 14 giugno 2023, a fronte della proposta degli attori di escludere i soli lavori di installazione dell'impianto pulsantiera esterna digitale, il mediatore - in accordo con le parti - fissava il successivo incontro al 18.7.2023, ben oltre il termine di 90 giorni, con la conseguenza che era intesa la volontà delle parti di voler derogare al termine di durata della mediazione al fine di poter giungere ad una soluzione conciliativa.

Rigettate le istanze di istruttoria orale, la causa è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni come precisate nel presente verbale.

2. Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione sollevata dal CP_1 con riguardo all'asserita improcedibilità della domanda per l'eccessiva durata del procedimento di mediazione.

L'art. 5, comma VI, del D.Lgs. n. 28/2010 dispone che "dal momento della comunicazione ad altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce, altresì, la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11, presso la segreteria dell'Organismo".

Nel caso di specie, atteso che il deposito del verbale negativo di mediazione è avvenuto in data 26.7.2023 (cfr. doc. 10 di parte attrice), deve ritenersi tempestiva la domanda giudiziale notificata al CP_1 a mezzo PEC in data 7.9.2023, operando pacificamente la sospensione feriale dei termini (cfr. Corte Cost. 2.2.1990 n. 49).

Si osserva, ulteriormente, che l'art. 71-quater disp. att. c.c. prevede che al procedimento di mediazione "è legittimato a partecipare l'amministratore previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., secondo comma; se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione."

La proroga del procedimento di mediazione risulta, pertanto, normativamente consentita per

permettere all'amministratore di munirsi della delibera assembleare e, inoltre, nella fattispecie in esame, la proroga concessa dal mediatore è avvenuta nell'accordo tra le parti, con la conseguenza che il Condominio non può ora dolersi dell'eccessiva durata del procedimento.

Si condivide, da ultimo, quanto argomentato da questo Tribunale nella pronuncia n. 709/2023 nella quale si legge: "non solo la natura perentoria del termine non è prevista espressamente dalla norma ed è al contrario esclusa, nella materia in esame, proprio dall'art. 71 quater disp. att. c.c. sopra richiamato, ma essa non appare neppure coerente con l'intento deflattivo della normativa in esame, dovendosi consentire alle parti di impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa; la finalità della mediazione sarebbe al contrario frustrata laddove le parti fossero tenute ad instaurare la controversia avanti all'autorità giudiziaria pur in costanza di possibili trattative".

Alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione deve essere rigettata.

3. Nel merito, gli attori con un primo motivo di impugnazione sostengono l'illegittimità della deliberazione per vizi formali in quanto nel verbale le maggioranze venivano determinate per "differenza" rispetto ai condomini dissenzienti e astenuti senza alcuna indicazione nominativa dei condomini favorevoli e si dava atto della presenza di

Per_1 e Persona_2 i quali, invece, non avevano partecipato all'assemblea.

Si osserva che se è bene vero che il verbale di approvazione della deliberazione di cui al punto 4 dell'o.d.g. è privo dei nominativi di chi ha votato a favore, è altresì vero che esso contiene sia l'elenco di tutti i presenti per sé o per delega, con relativi millesimi, sia l'indicazione nominativa dei contrari, dati che consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole.

Si rileva, inoltre, che per valutare la legittimità della delibera con riguardo all'erronea indicazione dei condomini delega Per_1 e Persona_2, la delibera condominiale deve essere sottoposta alla c.d. prova di resistenza, cioè occorre verificare se la maggioranza raggiunta ai sensi del terzo comma dell'art. 1136 c.c. "resiste" anche computando le quote dei soggetti assenti / dissenzienti.

Sulla base delle mancate presenze descritte in citazione, i condomini sarebbero titolari complessivamente di 24,003 millesimi. I condomini presenti risultano indicati in verbale come titolari di 639,13 millesimi e la votazione risulta assunta con il voto favorevole di 568,89 millesimi. Decurtati i 24,003 millesimi d cui si dolgono gli attori, l'assemblea risulta costituita con la presenza di 615,17 millesimi e la delibera adottata con la maggioranza di 544,887 millesimi e dunque, effettuando la prova di resistenza, risultano raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 1136 secondo comma c.c.

Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.

4. Con un secondo motivo di impugnazione, gli attori sostengono che le maggioranze richieste non siano quelle previste dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., bensì quelle richieste dell'art. 1136, quinto comma, c.c. con riferimento alle opere di cui all'art. 1120 c.c.

Affermano, infatti, che i lavori deliberati integrano innovazioni e non opere di manutenzione straordinaria.

Occorre, dunque, verificare quali opere siano state deliberate in sede assembleare e se esse configurino innovazioni o opere di manutenzione straordinaria.

Costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo il quale deve considerarsi "innovazione", agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (senza peraltro che ricorra la speciale previsione di cui all'art. 1117 ter c.c., introdotta dalla L. n. 220 del 2012). (cfr. Cass. n. 35957/21)

Al contrario, la legge (art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001) definisce come manutenzione straordinaria « b) "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.».

Le opere deliberate hanno a oggetto il ripristino dell'intero impianto citofonico.

Ad avviso di parte attrice la sostituzione con totale smantellamento dell'impianto citofonico esistente costituito da impianti citofonici relativi alle singole scale alle quali si accede attraverso un cancello pedonale, con un impianto elettronico esterno costituito da un videocitofono digitale di nuova generazione con installazione di tubazione esterna attualmente non esistente, integra una modifica sostanziale della struttura ed è da considerarsi innovazione ai sensi dell'art. 1120 comma primo comma c.c.

L'assunto di parte attrice non è condivisibile e si ritiene, al contrario, che l'opera deliberata rientri tra quelle di straordinaria manutenzione.

Come affermato dalla Corte d'Appello di Genova nella pronuncia n. 755 del 30.7.2020: "La previsione del videocitofono non comporta un'innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un'introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l'impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all'evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia».

La circostanza che l'impianto divenga esterno e non per singole scale non appare sufficiente a integrare una innovazione poiché si tratta semplicemente della diversa localizzazione della pulsantiera al di fuori dell'edificio.

Al contempo l'opera oggetto della delibera impugnata è di straordinaria manutenzione e non di ordinaria ("interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le

opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", art. 3 lettera a) DPR 380/2001) in quanto non si tratta di semplici opere di riparazione, ma di sostituzione dell'impianto con uno digitale di nuova generazione.

L'approvazione di un preventivo diverso e con prezzi maggiori rispetto a quelli allegati alla lettera di convocazione dell'assemblea, ma in ogni caso illustrato in sede assembleare e oggetto della discussione, attiene alle scelte discrezionali di merito dell'assemblea che non sono sindacabili dall'autorità giudiziaria.

Alla luce delle considerazioni svolte, neppure il presente motivo di opposizione può essere accolto, con conseguente rigetto delle domande proposte.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, valore medio di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% con riguardo alle restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così per complessivi € 5.261,00, oltre a € 360,00 per il compenso della fase di mediazione e così complessivi € 5.621,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTATE	domande prop	ooste da	Parte_I	, in persona dei pi	Pt_2	
[] ,	Parte_3 e		Parte_4	nei confronti di	Controparte_1	sito
in TORINO,	Indirizzo_1	;				
CONDANNA	Parte_1	, in p	ersona del pr	ocuratore special	e Parte_2 ,	Pt_3
[] e	Parte_4		, in solido, a ri	mborsare in favor	e del condominio l	e spese
liquidate ir	n complessivi :	€ 5.621,	00 oltre al 159	% a titolo di rimbo	orso forfettario, IV	₹e CPA
come per l	egge.					

Torino, 3 giugno 2024

Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi